



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 23/03/2021

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei Rifiuti anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitré** del mese di **marzo** alle ore **18:08** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Consigliere	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Consigliere	CERRITO ALESSANDRO	Si	
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI ALESSANDRA	Si	
Consigliere	CAMPARI LAURA	Si	
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO GIAMPIETRO	Si	
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO		Si
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE	Si	

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1
----------------------------	--------------------------

Partecipa l'Assessore Esterno Antonini Sara.

Partecipa alla seduta collegato da remoto il **Dott. Panariello Michele**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pogliano Milanese non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019/R/rif sono attribuite al Comune;

Considerato che per il Comune di Pogliano Milanese non esiste una gestione integrata del servizio di igiene urbana ma più società gestiscono i servizi che compone il servizio complessivo della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come di seguito indicato:

Segmento	Gestore
CSL – Spazzamento e Lavaggio delle strade	ECONORD SPA
CRT – Raccolta e Trasporto rifiuti urbani indifferenziati	ECONORD SPA
CTS - Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	Smaltitori – affidamento tramite procedure di gara ad evidenza pubblica gestite da Ge.Se.M S.r.l.
CRD – Raccolta e trasporto frazioni differenziate	ECONORD SPA
CTR – Trattamento e recupero frazioni raccolte differenziate	Smaltitori – affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica gestite da Ge.Se.M S.r.l.

	Consorzi – sottoscrizione di Convenzione da parte di Ge.Se.M S.r.l. su deleghe dei Comuni Soci
Gestione tariffe e rapporti con utenti	Ge.Se.M S.r.l.

Dato atto che al fine di consentire al Comune di Pogliano Milanese - Ente territorialmente competente - di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), i Soggetti Gestori hanno inviato a questo Ente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili secondo lo schema di relazione tipo.

Dato atto che:

- il Comune - Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute da ECONORD S.P.A. e da Ge.Se.M s.r.l. (**allegati: A-B-C-D-E-F-**) ha effettuato l'attività di verifica di cui alla "Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario" allegata alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif. (**ALL. 01- ALL.02. ALL. 03**);
- che la documentazione prevista ai sensi del suddetto art. 6 dovrà essere trasmessa all'Autorità.

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Precisato che,

- in accordo a quanto previsto dal nuovo metodo MTR ARERA, i singoli gestori non hanno determinato completamente il costo del servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza del Comune in qualità di ente territorialmente competente (ETC). I gestori hanno trasmesso al Comune il PEF "grezzo" in modo da avviare da parte di ETC il processo di validazione dei piani e di determinazione degli stessi.

Atteso che l'attività di validazione è stata svolta dal Revisore dei Conti del Comune di Pogliano Milanese il quale è dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della delibera Arera 57/2020/R/rif;

- L'attività di validazione svolta è coerente con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, da parte del Revisore dei Conti del Comune di Pogliano Milanese consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, come risulta all'apposito allegato della presente deliberazione / ALL. 04);

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 29 dicembre 2020 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a congruaggio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Dato atto che per quanto riguarda la quantificazione del coefficiente di gradualità, come previsto dall'art. 16 del MTR si rinvia a quanto dettagliato nella relazione allegato 2, punto 4.5;

Rilevato che:

- in base all'articolo 15 del MTR, i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno 2021 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento n-2, ovvero l'anno 2019, come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Atteso inoltre che:

- nella determinazione del PEF, ARERA ha introdotto il fattore di sharing " b " in considerazione delle seguenti categorie di ricavo:
 - derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;
 - componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di risorse del servizio del ciclo integrato;
 - derivanti dai corrispettivi CONAI.
- l'introduzione di questo parametro, accompagnato al parametro ω , ovvero il correttivo del fattore di sharing, sui proventi CONAI, è una significativa novità del MTR rispetto alla previgente regolazione. Il fattore di sharing incide infatti nel computo dell'ammontare delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;
- Il Comune di Pogliano Milanese ha stabilito di valorizzare i fattori di *sharing* come segue:
 - coefficiente $b = 0,6$
 - coefficiente $\omega a = 0,4$
- La scelta relativa alla valorizzazione del coefficiente b è volta ad incentivare il gestore del servizio a massimizzare i proventi dalla vendita dei materiali, consentendo di trattenerne all'interno della gestione una quota non secondaria.

Dato atto che la valorizzazione dei fattori di sharing sopra esposti è avvenuta con riguardo alla necessità di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 considerano anche le risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Pogliano Milanese, determinato a partire dalle banche dati disponibili del catasto rifiuti (ISPRA) aggiornate all'anno 2019 e considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad € 276,50 e che l'importo complessivo del Piano Finanziario restituisce un valore unitario inferiore a quello standard;

Richiamato

- Il regolamento IUC-Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 parte prima, art. 4 comma 5 e parte quarta capo I e capo II;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come da apposita delibera al successivo punto dell'o.d.g. dell'odierna seduta del Consiglio Comunale;

Precisato che:

- Uno degli elementi di maggiore novità recato dal MTR e dall'intera attività di regolazione definita dalla Autorità è il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, che per certi versi condiziona molte dinamiche relative ai costi specifici e ai coefficienti che l'ETC deve scegliere e determinare.

- Al punto 4.2 della relazione allegato 2, si dettaglia il limite di crescita annuale;
- il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, secondo l'art. 4.1 del MTR si determina come segue:
 $(1 + \square\square) = 1 + 0,006 = 1,006 = 1,6\%$.

Atteso che il piano finanziario come sopra integrato espone costi complessivi così determinato:

- Limite tariffario alle entrate tariffarie Anno 2021 - **1.207.184,00** euro (incremento del 1,6% rispetto al 2020);
- Deduzione nella parte variabile del rimborso MIUR pari ad euro **5.050,00**.

Precisato pertanto che:

- Il Piano Finanziario prevede un valore complessivo sopra determinato per euro **1.207.194,00** ha la seguente suddivisione:

$$\begin{aligned} TV_a &= 109.176,00 \text{ €} \\ TF_a &= 1.098.008,00 \text{ €} \end{aligned}$$

Ritenuto di approvare il Piano Economico Finanziario 2021 con i documenti di cui è corredato (all. 01 e 02) e di disporre la trasmissione degli stessi all'ARERA, ai fini della definitiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Evidenziato che, ai sensi dello stesso articolo, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, pervenuto presso l'Ente in data 01/03/2021 al prot. n. 2273 e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante (allegato n. 04);

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, da parte del Responsabile Area Lavori Pubblici Manutenzioni e Area Finanziaria;

Vista la Legge n. 178 del 30/12/2020;

Visto il D.Lgs 116/2020;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che all'art. 106 comma 3 bis dispone: “ *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*”;

VISTO il decreto del Ministero Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriore differimento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);

Dato che quanto in argomento è stato sottoposto ad esame della Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Materie Economiche Finanziarie riunitasi in data 05/03/2021,

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nelle premesse e nella relazione illustrativa del piano finanziario cui si rimanda, i valori dei parametri (fattore di *sharing* - fattori per il calcolo del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie – fattori per il calcolo sulla gradualità 2018-2019) la cui determinazione è dell'Ente territorialmente competente, come chiaramente indicato nella deliberazione n. 443/2019 di ARERA, come segue:
 - a. Coefficienti di gradualità
 - $\gamma_{1,a} = - 0,06$
 - $\gamma_{2,a} = - 0,03$
 - $\gamma_{3,a} = - 0,05$da cui il coefficiente di gradualità
 $\gamma_a = - 0,14$
da cui $(1 + \gamma_a) = 0,86$
 - b. Coefficienti di sharing
 - a. coefficiente $b = 0,6$
 - b. coefficiente $\omega a = 0,4$
 - c. Limite di crescita all'aumento tariffario: $(1 + \rho a) = 1 + 0,006 = 1,006 = 1,6\%$.
- 3) Di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e la relazione di cui è corredato allegati alla presente deliberazione (all. 01 e 02) e corredati degli allegati A-B-C-D-E-F);
- 4) Di disporre la trasmissione ad ARERA del Piano finanziario e dell'ulteriore documentazione prevista, corredata della dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante del Comune di Pogliano Milanese (all. 03) ai fini della definitiva approvazione da parte dell'Autorità;

Presenti n. 12

Assenti giustificati n. 1 (Cons. Marinoni)

Relazona sull'argomento il Dr. Zoccoli, direttore generale della Società Gesem.

DISCUSSIONE: *ai sensi dell'art. 70 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per il verbale si rinvia alla registrazione audio magnetica e digitale pubblicata sulla rete civica comunale.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

EMENDAMENTO: Il Cons. Robbiati propone il seguente emendamento alla delibera, ovvero la correzione della cifra riguardo il Piano Finanziario, per una singola volta riportata erroneamente in delibera, del valore di "euro 1.207.194,00" e aggiornata con il valore di "euro 1.207.184,00", cifra correttamente contenuta nel Piano Finanziario.

IL SINDACO

Chiede al Consiglio di votare sulla proposta di emendamento.

VOTAZIONE EMENDAMENTI:

Presenti n. 12
Astenuiti n. 0
Votanti n. 12
Favorevoli n. 12
Contrari n. 0

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione,

PROCLAMA

APPROVATA la proposta di emendamenti.

IL SINDACO

Chiede al Consiglio di votare sulla proposta di deliberazione.

VOTAZIONE

Presenti N. 12
Astenuiti N. 3 (Cons. Robbiati - Cozzi - Clerici)
Votanti N. 9
Favorevoli N. 9
Contrari N. 0

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione,

PROCLAMA

APPROVATA la proposta di deliberazione

Inoltre,

in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE

Presenti N. 12

Astenuti N. 3 (Cons. Robbiati - Cozzi - Clerici)

Votanti N. 9

Favorevoli N. 9

Contrari N. 0

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Panariello Michele